

Relazione al Progetto di Legge “NORME PER IL COMMERCIO, LA VENDITA E L’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI”

Eccellentissimi Capitani Reggenti, pregiatissimi Consiglieri, il Progetto di Legge che si sottopone al Consiglio Grande e Generale è volto a disciplinare il commercio, la vendita e l’utilizzo di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti in agricoltura, nonché il loro utilizzo su derrate alimentari immagazzinate.

Attualmente nella legislazione della Repubblica di San Marino non è presente una normativa atta a regolamentare tale materia.

I prodotti fitosanitari sono sostanze attive, classificate in base alla loro tossicità, in grado di combattere o contrastare lo sviluppo di agenti patogeni che causano danni alle colture agrarie, nonché sostanze in grado di condizionare lo sviluppo dei vegetali, quali fitoregolatori o erbicidi.

L’utilizzo di prodotti fitosanitari rappresenta tuttora uno degli aspetti determinanti e necessari per la gestione dell’impresa agricola, non solo in relazione agli effetti diretti sulla quantità e qualità delle produzioni finali, ma anche in ordine alle conseguenze sulla salute degli operatori e dei consumatori e sull’ambiente.

L’uso dei prodotti fitosanitari risulta in molti casi necessario per proteggere i prodotti vegetali destinati all’alimentazione dell’uomo e degli animali, tuttavia la loro dispersione nell’ambiente può costituire un fattore di inquinamento ambientale, comportando fenomeni di accumulo e producendo effetti indesiderati sull’uomo e sugli organismi viventi degli ecosistemi.

E’ pertanto opportuno che la manipolazione di prodotti fitosanitari avvenga nel rispetto di determinati standard di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale.

Gli operatori non devono sottovalutare le opportunità, né tantomeno i rischi, legati all’uso dei prodotti fitosanitari, in funzione sia degli obiettivi produttivi e gestionali dell’azienda, sia delle specifiche disposizioni previste nel presente Progetto di Legge, che disciplina, tra l’altro, le modalità di impiego dei prodotti fitosanitari, stabilendo anche l’obbligo di ottenere confacente autorizzazione, nei casi previsti.

Il Progetto di Legge ha quindi lo scopo di ridurre l’impatto ambientale e gli effetti collaterali negativi derivanti da un loro erroneo o improprio utilizzo, attraverso:

- l’acquisizione delle corrette informazioni tecnico scientifiche da parte di tutti gli operatori del settore;
- il rispetto e l’applicazione delle disposizioni contenute nella Legge.

Il presente Progetto di Legge si qualifica anche come adeguato intervento legislativo atto ad affiancare la normativa in materia di sicurezza alimentare, garantendo un elevato livello di tutela della salute di tutti i cittadini.

Nell’attuale contesto economico e produttivo, inoltre, è prioritario per il settore agricolo sammarinese continuare a percorrere la strada della “qualità” delle produzioni, pertanto un’attenzione particolare deve essere rivolta all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Ne consegue quindi la necessità di dotare la normativa sammarinese di uno strumento legislativo che regolamenti l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura, per preservare la salute umana, ma anche per tutelare il benessere animale, i delicati equilibri degli ecosistemi e dell’ambiente, in accordo anche con il quadro normativo italiano e con le nuove normative comunitarie: Regolamento Ce N. 1107/2009 e Direttiva 2009/128.

La Legge è costituita da 18 articoli e 7 allegati.

L'art. 1 individua il campo di applicazione della Legge, mentre l'art. 2 (*Definizioni*) specifica, nell'ambito della presente Legge, il significato da attribuire ai termini riportati e individua le autorità competenti preposte al controllo e all'attuazione della Legge.

L'art. 3 (*Classificazione*) elenca le classi di rischio in funzione delle diverse tossicità dei prodotti fitosanitari, rimandando all'allegato 1) per la simbologia riportata sulle confezioni commerciali.

L'art. 4 (*imballaggio ed etichettatura*) descrive le caratteristiche tecniche ed i requisiti posseduti dalle confezioni di prodotti fitosanitari e relativi imballaggi, per essere commercializzati. L'etichettatura deve essere conforme alle norme in vigore nell'Unione Europea e fornire una corretta informazione sulla potenziale pericolosità del prodotto, evitando l'impiego di termini fuorvianti.

L'art. 5 (*abilitazione alla vendita*) prevede il possesso dell'attestato di abilitazione alla vendita da parte degli operatori che esercitano il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari. Stabilisce inoltre le modalità e le procedure da espletare per l'ottenimento dell'attestato e l'autorità competente preposta all'accertamento dei requisiti necessari per l'abilitazione alla vendita e conseguente rilascio dell'attestato.

L'art. 6 (*autorizzazione sanitaria e caratteristiche dei locali destinati allo stoccaggio*) rende obbligatorio il possesso dell'autorizzazione sanitaria per i locali destinati al deposito di prodotti fitosanitari, la quale viene richiesta con la modulistica prevista all'allegato 2); rende altresì obbligatorio che le strutture e gli impianti degli stessi locali soddisfino i parametri minimi di sicurezza, descritti all'allegato 3).

L'art. 7 (*commercio e vendita*) introduce per i rivenditori l'obbligo di annotare gli acquisti e le vendite di prodotti fitosanitari in appositi registri, previsti all'allegato 4), nonché l'obbligo di accompagnare la vendita di apposito modulo di cui all'allegato 5).

L'art. 8 (*autorizzazione all'acquisto*) prevede il possesso da parte degli operatori agricoli dell'attestato di abilitazione all'acquisto di prodotti fitosanitari classificati Molto Tossico, Tossico e Nocivo. Stabilisce inoltre le modalità e le procedure da espletare per l'ottenimento dell'attestato e l'autorità competente preposta all'accertamento dei requisiti necessari per l'abilitazione all'acquisto e conseguente rilascio dell'attestato.

L'art. 9 (*disposizioni circa l'utilizzo*) stabilisce che chi acquista e utilizza prodotti fitosanitari è responsabile del loro corretto trasporto, conservazione, impiego e smaltimento delle giacenze e dei contenitori vuoti.

Chi utilizza prodotti fitosanitari per la difesa delle colture o delle derrate alimentari immagazzinate è tenuto alla compilazione di apposito registro di cui all'allegato 6) e 7).

L'art. 9 specifica inoltre che i prodotti fitosanitari in forma gassosa possono essere utilizzati solo previa autorizzazione delle autorità competenti.

L'art. 10 (*smaltimento dei contenitori e delle giacenze*) vieta l'abbandono e la dispersione nell'ambiente dei contenitori vuoti e delle giacenze inutilizzate di prodotti fitosanitari, prevedendo il loro corretto smaltimento secondo la normativa vigente.

L'art. 11 (*vigilanza*) designa, per quanto di competenza, l'U.G.R.A.A. (*Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole*) e il DP (*Dipartimento Prevenzione*) quali autorità preposte al controllo presso le rivendite e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari.

L'articolo specifica le tipologie di controlli da effettuarsi, prevedendo la possibilità di revoca o sospensione dell'abilitazione alla vendita, dell'autorizzazione all'acquisto, dell'autorizzazione sanitaria per i locali, qualora si riscontri la mancanza dei requisiti previsti.

L'art. 12 (*conformità tecnica delle macchine erogatrici ad uso agricolo*) impone che le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari siano sottoposte a periodici controlli di funzionalità. L'attività di controllo, di competenza del C.A.T. (*Comitato di Assistenza Tecnica, art. 48 della legge 20 settembre 1989 n. 96*), sarà gestita con l'emanazione di un apposito regolamento in materia.

L'art. 13 (*informativa*) l'U.G.R.A.A. è incaricata di fornire annualmente al D.P. l'elenco dei principi attivi utilizzati per la ricerca di eventuali residui sulle principali colture trattate.

L'art. 14 (*deroghe*) dispone che la commercializzazione e utilizzazione di prodotti fitosanitari per piante ornamentali (PPO) possa esercitarsi in deroga alla presente legge.

L'art. 15 (*norme transitorie*) concede un periodo di 18 mesi per l'adeguamento alle disposizioni previste.

L'art. 16 (*sanzioni*) prevede l'entità delle sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme contenute nella Legge, in funzione della infrazione riscontrata dalle autorità preposte alla vigilanza.

**IL SEGRETARIO DI STATO
Gian Carlo Venturini**